ALFA TRAFILI S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte speciale – Allegato 2

PROCEDURA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

ai sensi del D.Lgs. n.24/2023
e
art.6 c.2bis del D.Lgs. n. 231/2001

EMISSIONE E MODIFICHE			
rev.	*data*	*descrizione*	*Approvato*
00	05/09/2024	Prima Emissione	CdA
01	9/04/2026	Seconda Emissione	CdA

La proprietà di questo documento è protetta a termini di legge con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a ditte concorrenti o a terzi senza l'autorizzazione di ALFA TRAFILI S.r.l.

Indice

PREMESSA 3
1. SCOPO DELLA PROCEDURA 3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4
3. DEFINIZIONI 5
4. SOGGETTI COINVOLTI 7
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 8
6. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 9
7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO: VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI 10
8. CONFLITTO DI INTERESSI E SOSTITUZIONE DEL GESTORE 13
9. TUTELA DEL SEGNALANTE 13
OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE 13
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 18
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE E CANCELLAZIONE 19
11. SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA 20
12. MODIFICHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI 21
13. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 22
ALLEGATI ALLA PROCEDURA 22
REGOLAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA – MANUALE WHISTLETECH 22
WHISTLEBLOWER: COME FARE UNA SEGNALAZIONE 1
STEP 1: COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE 2
STEP 2: GENERALITÀ 3
STEP 3: PASSO CONCLUSIVO 3
RICEVENTE: COME GESTIRE UNA SEGNALAZIONE 5

PREMESSA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, n. 63 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, si è data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone, che operano sia nell'ambito pubblico che in quello privato, le quali segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

ALFA TRAFILI S.r.l. (di seguito anche "ALFA TRAFILI" o "Società" o "Ente"), ai sensi del suddetto decreto, ha predisposto una procedura per la gestione delle segnalazioni, c.d. procedura whistleblowing, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "MOG231") adottato dalla Società.

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La procedura ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 ed è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, alle:

- "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", predisposte dall'ANAC ed approvate con Delibera n 311 del 12 luglio 2023;
- "Linee Guida (di seguito LLGG) in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione", predisposte dall'ANAC ed approvate con Delibera n 478 del 26 novembre 2025, che intendono fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) del citato decreto 231. Le Linee guida non sostituiscono né modificano le disposizioni contenute nella richiamata delibera ANAC n. 311/2023, ma le integrano e le completano al fine di armonizzare le pratiche operative, garantire una maggiore coerenza interpretativa tra i vari strumenti e istituti disciplinati dal decreto legislativo n. 24/2023, fornire un sopporto operativo agli enti e rendere più efficace il sistema di tutele del whistleblower.

La procedura mira a disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ALFA TRAFILI e di condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 o costituire una violazione del MOG 231 di ALFA TRAFILI.

La procedura è predisposta ai sensi del D.Lgs. n.24/2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. n. 231/2001 che impone di implementare all'interno dei modelli organizzativi l'attivazione di un canale interno di segnalazione, il divieto di ritorsione e l'applicazione di un sistema disciplinare.

La procedura disciplina anche le modalità di verifica di validità e fondatezza delle segnalazioni e le misure da intraprendere nel caso di segnalazioni al solo scopo di calunnia o diffamazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura considera come segnalazioni "whistleblowing" quelle che riguardino condotte illecite, irregolarità o reati – consumati o tentati – di cui il segnalatore abbia avuto conoscenza diretta nell'esercizio delle proprie mansioni o funzioni, che possono consistere in azioni od omissioni:

- rilevanti ai fini della violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea;
- rilevanti ai sensi delle fattispecie di reato presupposto individuate nel MOG 231 ed ai fini dell'istituto della responsabilità amministrativa degli enti;
- atte a determinare violazioni di norme di condotta e/o principi di comportamento;
- individuati nel MOG 231 e nel Codice Etico adottati da ALFA TRAFILI.

In sintesi, la segnalazione può riguardare, oltre alla violazione di normative nazionali o dell'Unione Europea, anche:

- violazioni del MOG 231 adottato da ALFA TRAFILI;
- violazioni del Codice Etico di ALFA TRAFILI;
- la commissione, in specifico, di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

La segnalazione non può riguardare:

a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n.24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea

indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al suddetto decreto;

c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o "voci di corridoio".

Per le segnalazioni riguardanti rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro occorre fare riferimento alla funzione deputata alla gestione delle Risorse umane, al Presidente e comunque alla funzione delegata dal Consiglio di Amministrazione per le questioni riguardanti il personale della Società.

Le segnalazioni ordinarie invece, sono segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli sopra elencati o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 5 della presente Procedura.

3. DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni:

a) **Segnalazione**: comunicazione, sia scritta che orale, relativa a potenziali violazioni, effettuata tramite canali di segnalazione interni o esterni.
b) **Segnalazione Whistleblowing**: denuncia di violazioni che comportano comportamenti, atti od omissioni dannosi per l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
c) **Segnalazione Ordinaria**: comunicazione che non rientra nelle segnalazioni Whistleblowing in termini di oggetto o soggetto, ovvero riguarda tematiche diverse da quelle specificate nel paragrafo 6 o proviene da soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo 5 della Procedura. Include anche segnalazioni escluse per requisiti stabiliti dal D.Lgs. 24/2023 o in cui il Segnalante sceglie di mantenere l'anonimato o di beneficiare della riservatezza.
d) **Segnalazione Interna**: comunicazione, sia scritta che orale, di informazioni sulle violazioni attraverso canali interni stabiliti dalla Società.
e) **Segnalazione Esterna**: comunicazione, sia scritta che orale, di informazioni sulle violazioni attraverso il canale esterno di segnalazione attivato da ANAC secondo l'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023. La Segnalazione esterna non riguarda le violazioni del D. Lgs. 231/2001, a meno che possano essere segnalate

esternamente (ad esempio, violazione degli interessi finanziari dell'Unione Europea).

f) **Divulgazione Pubblica**: rendere pubbliche informazioni sulle violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione. La divulgazione pubblica non riguarda le violazioni del D. Lgs. 231/2001, a meno che possano essere segnalate esternamente (ad esempio, violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea).
g) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione.
h) **Contesto lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
i) **Segnalante o Whistleblower**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
j) **Segnalato**: soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di segnalazione.
k) **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
l) **Gestore della segnalazione**: la persona o l'ufficio interno autonomo oppure il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.
m) **Piattaforma**: piattaforma informatica accessibile dai siti web dell'azienda e che consente di effettuare le segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e alla non accessibilità da parte di soggetti diversi dal Gestore della segnalazione incaricati.
n) **Riscontro**: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
o) **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Sono tenuti all'applicazione della procedura i soggetti come indicati all'art. 3 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 24/2023 ed in specifico:

- i lavoratori subordinati di ALFA TRAFILI, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del c.p.c. e all'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ALFA TRAFILI;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività ad ALFA TRAFILI;
- i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività ad ALFA TRAFILI;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di ALFA TRAFILI, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
- coloro che siano venuti a conoscenza della violazione durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

<u>I soggetti a cui si possono estendersi le misure di protezione del segnalante sono:</u>

- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- gli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già indicate persone.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da terzi, a meno del caso in cui la segnalazione è comunicata ad un soggetto diverso dal canale di segnalazione individuato. In quest'ultima ipotesi si applicano le misure individuate di seguito nella procedura per la gestione della comunicazione della segnalazione.

La segnalazione inoltre deve possibilmente contenere tutte le informazioni necessarie per individuare con certezza e inequivocabilmente l'autore della condotta oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni rese in forma anonima saranno prese in considerazione solo se circostanziate. Esse saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate secondo la presente procedura. Il segnalante anonimo, se successivamente identificato, beneficerà delle tutele che il D.Lgs. n.24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive[1].

Nel caso di segnalazione anonima la Società è comunque tenuta a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subìto misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (art. 16, co. 4, d.lgs. n. 24/2023)

Per garantire la riservatezza del segnalante prevista dal D.Lgs. n.24/2023, ALFA TRAFILI adotta una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni tra soggetto segnalante e soggetto gestore del canale di segnalazione.

Riassumendo, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità di chi effettua la segnalazione (in caso di segnalazione non anonima);
- la chiara e completa esposizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta diretta conoscenza;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;

[1] Art. 16 c. 4 del D.Lgs. n.24/2023

- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha determinato i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano dare informazioni rispetto ai fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile ad un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La gestione delle segnalazioni è affidata da ALFA TRAFILI al Gestore delle segnalazioni (di seguito anche "Gestore") individuato nel rispetto dei criteri normativi di cui all'art 4 c.2 del D.lgs. 24/2023 e tracciati nelle Linee Guida.

Il team preposto alla gestione delle segnalazioni è composto dall'Organismo di vigilanza e da un soggetto interno individuato nel Responsabile dei Sistemi di Gestione, in quanto funzione di staff.

Il Gestore così individuato è destinatario delle segnalazioni whistleblowing secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica dedicata, implementata dalla Società nelle pagine del proprio sito aziendale https://alfatrafili.whistletech.online.

Il gestore svolge in autonomia le verifiche di competenza e le iniziative consequenziali, senza demandare la decisione finale dell'istruttoria all'organo di indirizzo.

Il compito del gestore è quello di verificare i fatti segnalati e di rivolgersi tempestivamente agli organi preposti interni, ognuno secondo le proprie competenze, nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa di settore.

L'attività istruttoria potrebbe concludersi con esiti diversi, tra i quali, ad esempio, l'archiviazione della segnalazione, la revisione di procedure o processi interni, la trasmissione degli atti all'ufficio/soggetto deputato alla gestione dei procedimenti disciplinari, la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.

La piattaforma informatica implementata da ALFA TRAFILI per la gestione delle segnalazioni whistleblowing garantisce i requisiti di riservatezza previsti dalla normativa, dando la possibilità sia di segnalazioni scritte che orali. Inoltre, la piattaforma informatica consente la segnalazione, su richiesta della persona segnalante, anche mediante incontro diretto con il Gestore.

Nel caso di segnalazione comunicata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato, questa deve essere trasmessa al Gestore entro 7 giorni da suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Per ogni riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni ALFA TRAFILI, oltre quanto indicato nella presente procedura, rimanda per completezza alla piattaforma informatica implementata ed al relativo Manuale di regolamentazione e funzionamento della stessa (Manuale Whistletech) allegato della presente procedura.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO: VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore riceve le segnalazioni a mezzo piattaforma informatica e gestisce le stesse secondo i seguenti criteri:

- rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa tramite la piattaforma informatica (art. 5, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023). L'avviso non implica, per il gestore, alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante con riferimento alla ricezione e presa in carico della segnalazione. L'avviso di ricevimento sarà comunicato mediante la piattaforma informatica o formulazione di un primo giudizio di ricevibilità, escludendo le segnalazioni che non rientrino nell'oggetto della presente procedura (ad es. reclami generici, lamentele);
- il gestore verifica che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto (cd. presupposti soggettivi e oggettivi). Nel caso in cui manchino i suddetti requisiti e, dunque, la segnalazione non sia qualificabile come di whistleblowing, il gestore potrà trasmetterla al competente soggetto/ufficio interno all'ente che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante. L'ente potrà comunque valutare, per una maggiore tutela della persona segnalante, di mantenerne riservata l'identità anche se la segnalazione non è qualificabile come di whistleblowing.

  Il gestore valuta altresì che la segnalazione:

  - si basi su fatti sufficientemente precisi;

- contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

- contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione;

- mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante con possibilità di richiedere a quest'ultima, se necessari ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni a supporto della segnalazione. Laddove non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, il gestore potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante motivazione della decisione;
- verificata l'ammissibilità della segnalazione il gestore può procedere con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati;
- tali attività di accertamento possono essere svolte, ad esempio:

  ➢ direttamente, acquisendo dalla persona segnalante gli elementi informativi necessari;

  ➢ mediante il coinvolgimento di altre strutture interne all'ente o anche di soggetti specializzati esterni, ove ritenuto necessario, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali utili per il caso di specie (ad esempio tramite audizioni);
- prestare particolare attenzione alla tutela della riservatezza nel momento in cui si rende necessario per il gestore coinvolgere soggetti terzi (interni o esterni all'amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati, procedendo:
  - alla trasmissione della segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile e/o altrimenti riconducibile all'autore, ad altri soggetti al fine di acquisire ulteriori informazioni ed osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le valutazioni e fornire i richiesti riscontri entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
  - all'archiviazione della segnalazione, con supporto di adeguata motivazione, nel caso in cui dalle prime verifiche effettuate essa risulti infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente;

- nel caso di non archiviazione, alla comunicazione dell'esito della propria valutazione e/o verifica al Cda e/o al Comitato esecutivo ove nominato e nei limiti di quanto delegato, per le opportune valutazioni ai fini disciplinari e sanzionatori, ovvero per gli opportuni interventi sul MOG 231;

- il gestore comunica alla persona segnalante gli esiti dell'istruttoria della segnalazione: l'archiviazione; la valutazione del fumus di fondatezza della segnalazione; trasmissione agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze;
- previsione del riscontro fornito alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (cfr. art. 5, co. 1, lett. d)). Il termine non risulta perentorio, in quanto può verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori. Ferma la necessità di comunicare l'esito dell'istruttoria della segnalazione;
- messa a disposizione di informative chiare sul canale, sulle procedure, sulla piattaforma informatica utilizzata e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. In tal senso le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e su gestionale aziendale condiviso, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'art. 3, c. 3 – 4 del D.lgs. 24/2023, in particolare sul sito aziendale.

L'attivazione del canale di segnalazione da parte di ALFA TRAFILI avviene secondo quanto previsto dalla presente procedura, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art 51 del D.Lgs. 81/2015.

Al Gestore della segnalazione non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ente/Società oggetto di segnalazione, in quanto di competenza di soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura.

È attribuita al Gestore solo la verifica di "ammissibilità" della segnalazione e l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

8. CONFLITTO DI INTERESSI E SOSTITUZIONE DEL GESTORE

La disciplina del conflitto di interessi del gestore delle segnalazioni è fondamentale per garantire una effettiva tutela alla persona segnalante, prevenendo l'ipotesi in cui un medesimo soggetto possa trovarsi a ricevere e gestire le segnalazioni e, allo stesso tempo, risulti persona coinvolta nell'ambito della stessa.

Al fine di evitare il rischio di conflitti di interessi, il ruolo di gestore è stato attribuito a soggetti che non svolgono ruoli direzionali o gestori nell'ambito del contesto aziendale.

Nel caso di ALFA TRAFILI, in cui la gestione è stata affidata ad un soggetto di carattere collegiale, nell'eventualità che uno dei suoi componenti versi in un'ipotesi di conflitto di interessi, si prevede l'obbligo di astensione del componente interessato.

Qualora tutti i gestori individuati si trovino in una delle ipotesi di conflitto di interessi, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

Allo stesso modo, la composizione collegiale del gestore, garantisce la presenza di un sostituto in caso di assenza prolungata di uno dei componenti (nel caso di assenza superiore a 7 giorni).

9. TUTELA DEL SEGNALANTE

OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice di ALFA TRAFILI, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante.

L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e di non svolgere indagini o chiedere informazioni riguarda tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti nel procedimento di accertamento della segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla

stessa. Qualora la contestazione sia invece fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Con riferimento alle ipotesi suddette, alla persona segnalante viene data informazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati mediante comunicazione scritta. Tale informativa è prevista nell'ambito delle attività di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente procedura quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione dell'identità come sopra evidenziato, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal CCNL applicato e dal Sistema disciplinare di cui al Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

Nell'ambito delle attività di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente procedura, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

I soggetti a cui si applica la presente procedura e che effettuano una segnalazione nel rispetto della stessa e delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione per le segnalazioni effettuate. In tal senso costituisce ritorsione, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del citato Decreto, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate le fattispecie che possono costituire ritorsione:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A tutela del segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3, del suddetto Decreto (Divieto di ritorsione), nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha realizzati.

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del suddetto Decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Le suddette tutele per le persone segnalanti non si applicano nel caso in cui non ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al suddetto Decreto;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia e secondo la presente procedura.

Inoltre, è condizione per la protezione della persona segnalante il fatto che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nel caso in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste normativamente per la persona segnalante non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le condizioni per l'applicazione delle tutele della persona segnalante e le misure disciplinari che si applicano nel caso di responsabilità penale di quest'ultima per come suddette, si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

La persona segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

In tal senso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.24/2023 e al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Tutele sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante; ad esempio al:

-*Facilitatore*: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (ad es.: il facilitatore potrebbe essere il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese o un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista, senza spendere la sigla sindacale).

-*Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado* (ad es.: colleghi, ex-colleghi, collaboratori che abbiano un legame di parentela o uno stabile legame affettivo con il segnalante, in primis coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante).

-*Colleghi di lavoro del segnalante* che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona *un rapporto abituale e corrente*.

-*Enti di proprietà* - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante (ad es.: imprese che forniscono beni o servizi per l'Ente nelle quali il segnalante è titolare di quote di partecipazione al capitale sociale).

-*Enti presso i quali il segnalante lavora*.

-*Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante* (ad es.: ove un dipendente di uno degli enti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio, segnali violazioni compiute, nell'ambito della gestione dello stesso servizio, da un ente associato.

La persona segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

In tal senso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.24/2023 e al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), o dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del sopra citato art. 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Infine, quale limitazione della responsabilità della persona segnalante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023, non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, c. 3, del suddetto decreto protette da segretezza, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto.

Fermo restando le tutele suddette garantite dalla normativa di riferimento, l'individuo che ritenga di aver subìto una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito ne deve dare notizia immediata e circostanziata all'Organismo di Vigilanza nonché Gestore delle segnalazioni.

Quest'ultimo, valutato quanto accaduto, ne dovrà riferire all'Organo amministrativo di ALFA TRAFILI, per l'adozione di tutte le iniziative necessarie ed opportune.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da ALFA TRAFILI, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

ALFA TRAFILI definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE E CANCELLAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali sopra citati. Dunque, una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il gestore cancella sia segnalazione sia la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta inteso che potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione, ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali alla persona segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare

"sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità".

Se per la segnalazione si utilizza un sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto gestore destinatario, di cui al canale di segnalazione interno, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del soggetto Gestore, di cui al canale di segnalazione interno. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il soggetto gestore destinatario, di cui al canale di segnalazione interno, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del suddetto soggetto destinatario mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

11. SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA

I segnalanti, in virtù dei principi di trasparenza, lealtà, fiducia e collaborazione che caratterizzano il rapporto con ALFA TRAFILI, possono avvalersi in via primaria del canale di segnalazione interna messo a disposizione dalla Società, nei casi previsti dalla norma e, fatta eccezione per le violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, possono effettuare quanto di seguito.

A) Una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

➔ è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

➔ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

➔ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo immanente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è attivato presso l'ANAC, tramite il proprio sito internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile ove si trovano le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

B) Una divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione per colui che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 ricorre qualora sussista una delle seguenti condizioni:

➔ il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

➔ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

➔ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. AGGIORNAMENTO E MODIFICHE DELLE PROCEDURA WHISTLEBLOWING

La presente procedura è soggetta a revisione e aggiornamento ogniqualvolta si rendano necessarie modifiche per migliorarne l'efficacia o la conformità.
In particolare, qualora, a seguito delle segnalazioni ricevute, attraverso il canale interno, emergano elementi oggettivi idonei a rilevare carenze nella gestione delle segnalazioni o nelle procedure interne della Società, il Consiglio di Amministrazione di ALFA TRAFILI provvederà tempestivamente ad:

- attivare l'aggiornamento della procedura per renderla più efficace e conforme alle disposizioni vigenti;
- assicurarsi che vengano fornite ai responsabili di funzione le indicazioni sulle azioni correttive da attuare per garantire una gestione conforme delle segnalazioni e la tutela dei segnalanti.

Analogamente, la procedura sarà aggiornata ogni qualvolta si verifichino modifiche normative, regolamentari o nelle linee guida ANAC, al fine di garantire la piena conformità del sistema di gestione delle segnalazioni alla normativa vigente.

13. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 231, 8 giugno 2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300" e successive modifiche ed integrazioni."

- Decreto Legislativo 24, 10 marzo 2023: "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."

- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", predisposte dall'ANAC ed approvate con Delibera n 311 del 12 luglio 2023.

- Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione", predisposte dall'ANAC ed approvate con Delibera n 478 del 26 novembre 2025.

- Modello di organizzazione e Gestione e Codice Etico adottati da ALFA TRAFILI.

- Regolamentazione piattaforma informatica per l'applicazione della procedura di segnalazione degli illeciti (whistleblowing).

ALLEGATI ALLA PROCEDURA

Regolamento piattaforma informatica – Manuale Whistletech

WHISTLETECH

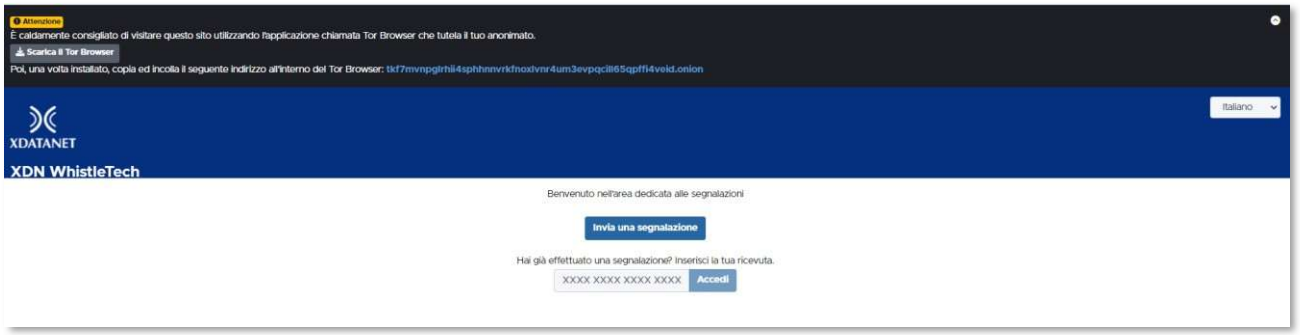
Sommario

Whistleblower: come fare una segnalazione 1

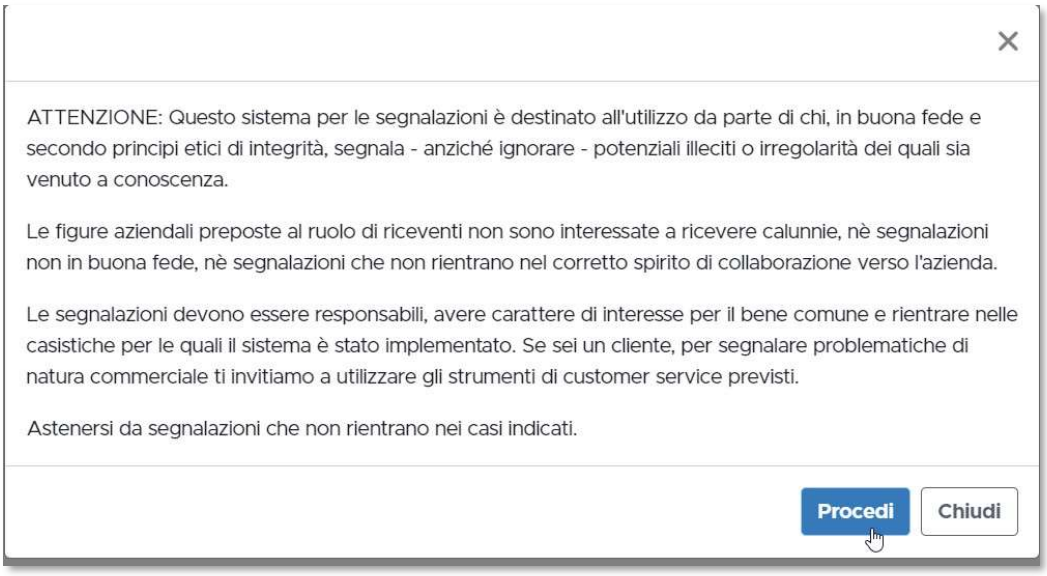
Ricevente: come gestire una segnalazione 5

WHISTLEBLOWER: COME FARE UNA SEGNALAZIONE

Il whistleblower che deve fare una segnalazione (di seguito WB) accederà alla piattaforma tramite browser al link della home page concordata



Per effettuare una nuova segnalazione dovrà premere sul tasto **Invia una segnalazione** e cliccare su Procedi una volta presa visione del testo contenuto nel disclaimer



X DataNet Srl
Via Punta 13/15
41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax: +39.0535.665030
PEC: amministrazione@pec.xdatanet.com
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. MO n. 02 48 83 60 369
R.E.A. Modena n. 330995
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

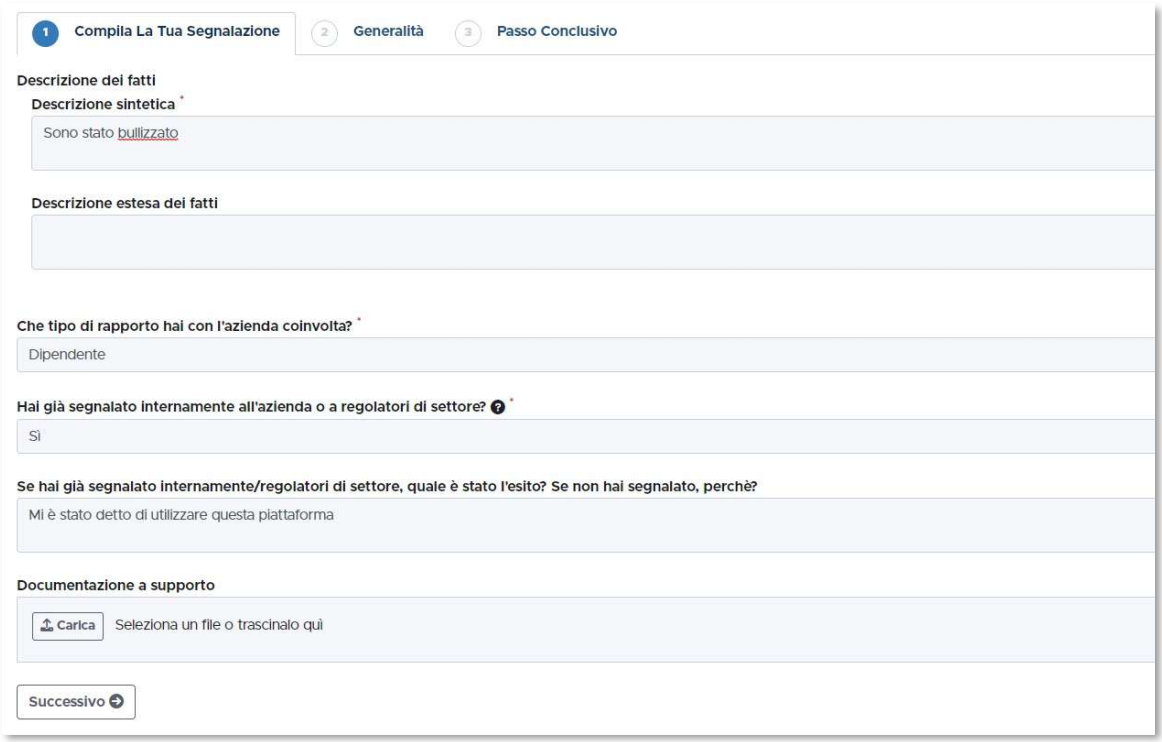
Come prima cosa, si dovrà scegliere il contesto di interesse tra quelli elencati, cliccandoci sopra:



In questo modo si accederà al questionario, composto di alcuni step con campi obbligatori oppure di compilazione opzionale.

Di seguito un esempio di questionario con i relativi step

STEP 1: COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE



Si dovrà inserire una descrizione sintetica del fatto e, se si vuole, aggiungere anche dettagli in quella estesa.

X DataNet Srl
Via Punta 13/15
41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax: +39.0535.665030
PEC: amministrazione@pec.xdatanet.com
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. MO n. 02 48 83 60 369
R.E.A. Modena n. 330995
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Sarà richiesto di specificare la tipologia di rapporto che intercorre con l'azienda tramite menù a tendina (Collaboratore, Fornitore, Dipendente) e di specificare se è già stata fatta una segnalazione oppure no, con eventuale esito in caso affermativo.

Si può inoltre allegare documentazione a supporto.

Completata la sezione, si premerà su **Successivo.**

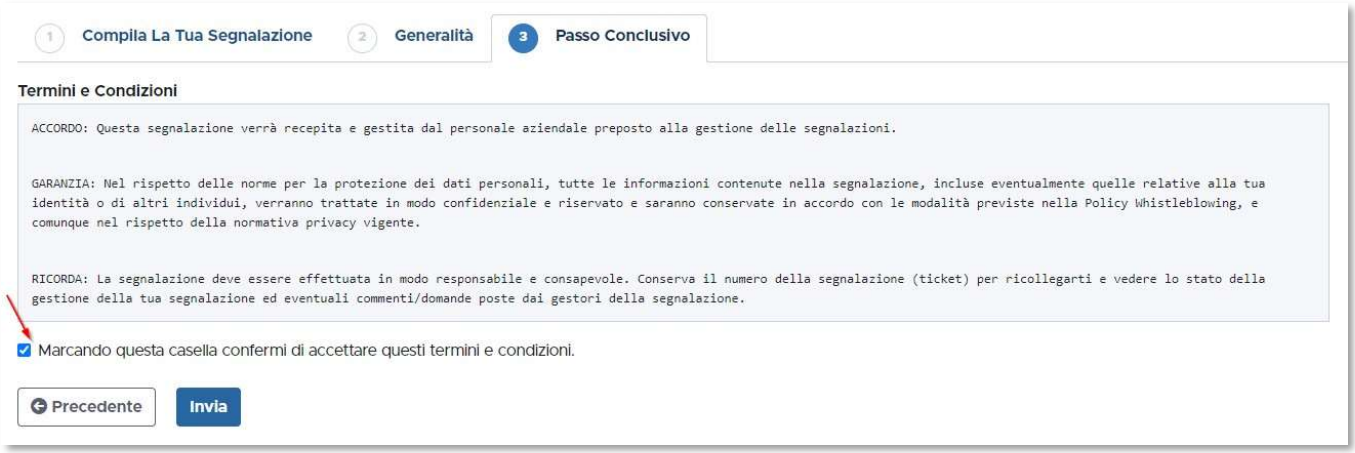
STEP 2: GENERALITÀ



È richiesto l'inserimento dei dati anagrafici del WB, che ha la possibilità di scegliere un metodo di contatto tra quelli elencati (e-mail, telefono, tramite la piattaforma…).

Completata la sezione, si premerà su **Successivo.**

STEP 3: PASSO CONCLUSIVO



Il WB dovrà accettare i termini e le condizioni di utilizzo; quindi, premere il tasto **Invia**

X DataNet Srl
Via Punta 13/15
41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax: +39.0535.665030
PEC: amministrazione@pec.xdatanet.com
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. MO n. 02 48 83 60 369
R.E.A. Modena n. 330995
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.



All'invio della pratica, al WB verrà rilasciato il codice numerico che si dovrà annotare per poter visualizzare la sua segnalazione e verificare lo stato, oppure per comunicare con chi ha in carico la pratica.

Per questa operazione dovrà tornare alla home page ed inserire il numero di ricevuta nell'apposita casella, quindi premere su **Accedi**

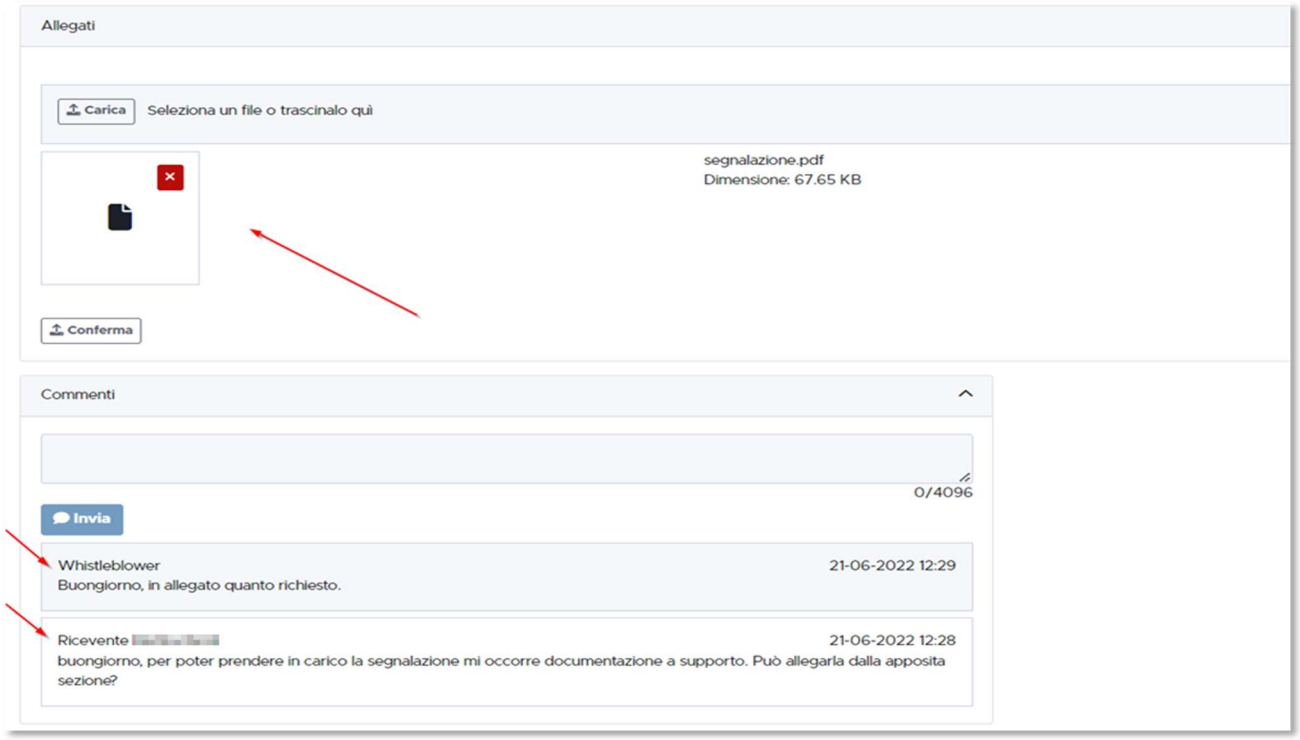


Da questa sezione potrà inviare messaggi che saranno letti dal funzionario che segue la pratica, ed allegare anche documentazione a supporto, qualora fosse necessario o venisse richiesto

X DataNet Srl
Via Punta 13/15
41037 Mirandola (MO)

Tel. +39.0535.24767 - Fax: +39.0535.665030
PEC: amministrazione@pec.xdatanet.com
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com

C.F. - P.IVA e Reg. Imp. MO n. 02 48 83 60 369
R.E.A. Modena n. 330995
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.



RICEVENTE: COME GESTIRE UNA SEGNALAZIONE

A seconda dei contesti a cui un Ricevente è abilitato, potrà vedere le segnalazioni di propria competenza.

Per completare l'accesso dovrà essere in possesso di username e password.

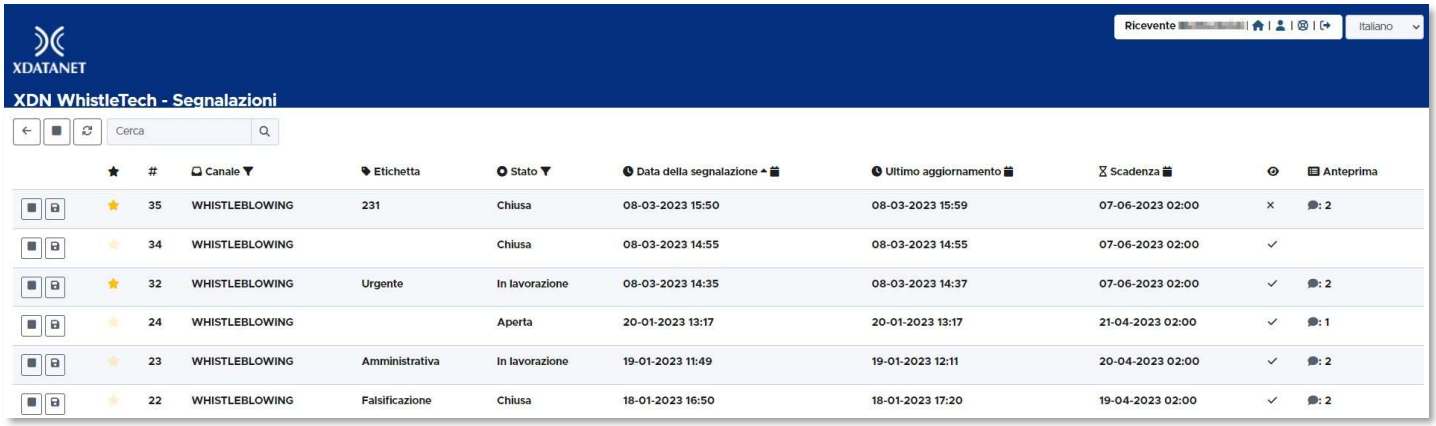
All'inserimento di una segnalazione da parte di un WB, al Ricevente sarà recapitata una e-mail come questa, corredata dal link di accesso diretto



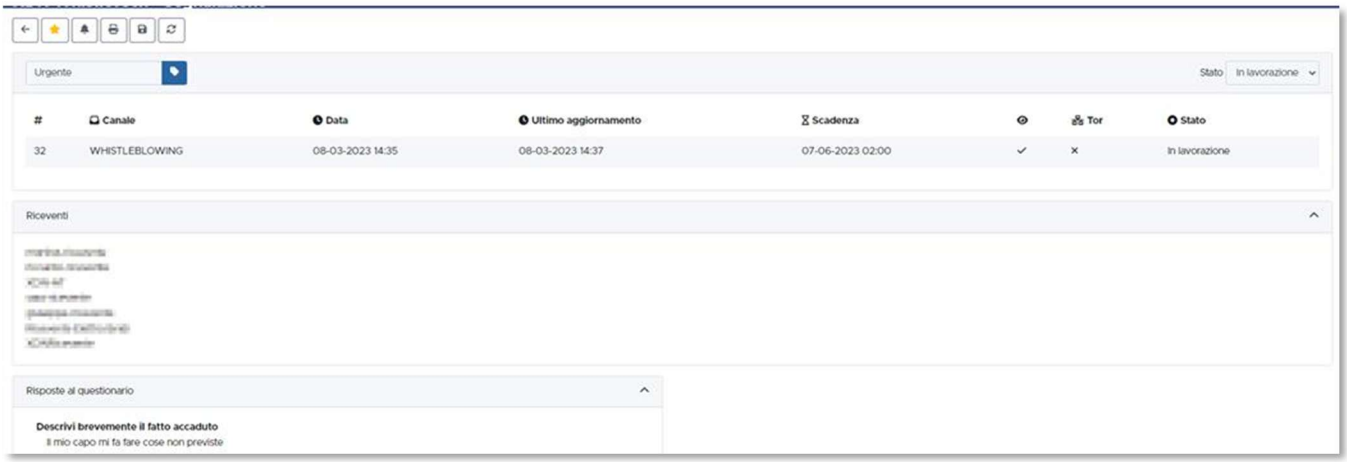
X DataNet Srl
Via Punta 13/15
41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax: +39.0535.665030
PEC: amministrazione@pec.xdatanet.com
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. MO n. 02 48 83 60 369
R.E.A. Modena n. 330995
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

La home page contiene, nella sezione **Segnalazioni**, l'elenco di tutte le pratiche a lui assegnate, a cui potrà accedere semplicemente cliccandoci sopra.

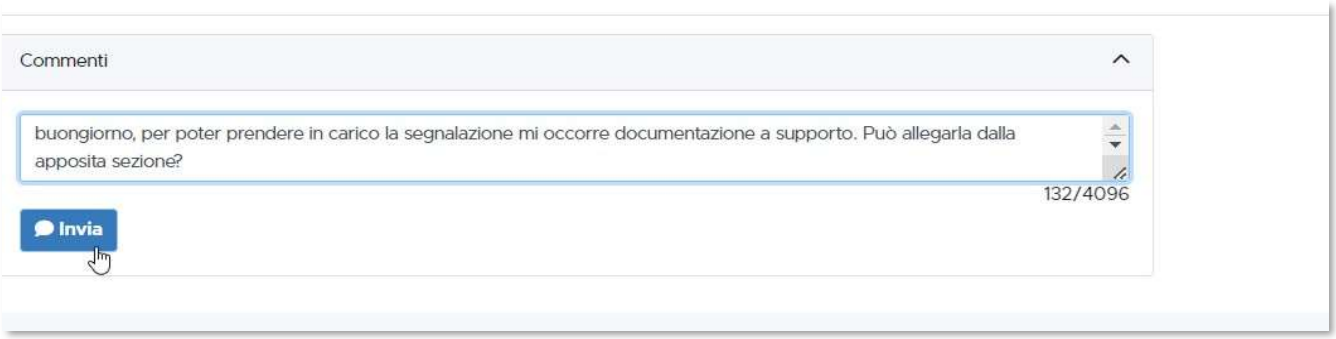
Se il Ricevente è abilitato al contesto **Whistleblowing**, vedrà quindi le segnalazioni per questa area



Cliccando sulla segnalazione desiderata, si aprirà così il dettaglio e sarà possibile per lui comunicare con il WB qualora dovesse avere richieste specifiche da sottoporgli



X DataNet Srl
Via Punta 13/15
41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax: +39.0535.665030
PEC: amministrazione@pec.xdatanet.com
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. MO n. 02 48 83 60 369
R.E.A. Modena n. 330995
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.



Quando il WB manda un messaggio al Ricevente, quest'ultimo verrà sempre notificato via e-mail



X DataNet Srl
Via Punta 13/15
41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax: +39.0535.665030
PEC: amministrazione@pec.xdatanet.com
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com
C.F. - P.IVA e Reg. Imp. MO n. 02 48 83 60 369
R.E.A. Modena n. 330995
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.